

Cassazione penale sez. V - 22/09/2020, n. 33103

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA	Rossella	-	Presidente	-
Dott. MICCOLI	Grazia	-	Consigliere	-
Dott. CALASELICE	Barbara	-	Consigliere	-
Dott. ROMANO	Michele	-	rel. Consigliere	-
Dott. BORRELLI	Paola	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/01/2020 della Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore della parte civile F.M., avv. Antonello Bassano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore del ricorrente, avv. Francesca Vista, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 4 dicembre 2018, che ha affermato la penale responsabilità di C.V. per più delitti di sequestro di persona e per il reato di maltrattamenti in famiglia, e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso C.V., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte di appello, della eccezione di nullità, per difetto di motivazione, dell'ordinanza del 30 ottobre

2018 con la quale il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione della testimonianza di M.N., ritenendola superflua.

La Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza che si voleva provare con la predetta testimone fosse stata già esplorata con l'esame di altra teste e che la difesa non avesse rappresentato temi nuovi ed ulteriori rilevanti ai fini della decisione.

La decisione è illogica poichè dall'esame dei due testi escussi era emersa la gelosia che la F. provava nei confronti dell'imputato ed il disinteresse sessuale di quest'ultimo verso la F., che in più occasioni egli aveva sollecitato a tornare a casa dei propri genitori.

I due testi escussi avevano riferito sui rapporti tra la F. e l'imputato sulla stessa vicenda, ma su segmenti distinti della stessa, rispetto alla quale solo quello finale, sul quale avrebbe riferito la teste M.N., aveva carattere di decisiva rilevanza.

In ogni caso i motivi a base dell'ordinanza di revoca non rientrano nell'alveo della superfluità della prova di cui all'art. 495 c.p.p., comma 4, e la scelta in ordine al genere della prova spetta alla difesa e non al giudice.

L'ordinanza ha violato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6, comma 3, lett. d) CEDU ed il diritto alla prova stabilito dagli artt. 190 e 496 c.p.p. e comunque è nulla per difetto di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 605 c.p. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di sequestro di persona.

Con l'atto di appello si era dedotto che il C. doveva essere assolto dall'imputazione di sequestro di persona, poichè non risultava provata una condotta violenta diretta a privare la F. della libertà di movimento.

La Corte non aveva indicato in motivazione se la condotta di privazione della libertà personale si fosse accompagnata alla condotta di maltrattamenti o fosse stata meramente strumentale alla realizzazione del delitto di maltrattamenti.

In ogni caso, le pretese comportamentali del C. nei confronti della convivente non erano riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 605 c.p., ma erano assorbite dal delitto di maltrattamenti.

Su tali censure la Corte di appello non aveva affatto motivato.

Inoltre, nell'atto di appello si era dedotto che la condotta dell'imputato poteva al massimo integrare il delitto di cui all'art. 610 c.p., poichè egli si era limitato ad esigere che la F. non

uscisse di casa, senza mai privarla con la forza della sua libertà di movimento; la F. ben avrebbe potuto interrompere la relazione sentimentale e tornare a casa dei suoi genitori.

Anche su tale aspetto la sentenza non motiva affatto.

La Corte territoriale ha ritenuto che la F. si fosse determinata a non uscire di casa perchè terrorizzata dalle minacce dell'imputato e dalla prevedibile reazione violenta di quest'ultimo.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.

Con l'atto di appello si era dedotto, ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche e della riduzione degli aumenti di pena per la continuazione, che già prima dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari l'imputato non aveva più contattato la persona offesa e neppure era stato visto nei luoghi da lei frequentati e che egli aveva tenuto un buon comportamento processuale, sottoponendosi ad interrogatorio e partecipando attivamente al dibattimento; inoltre, si erano evidenziate la giovane età e la immaturità del C..

La Corte di appello aveva respinto tali censure limitandosi a porre a base della sua decisione la "inusitata ontologica gravità dei fatti", mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e in primo luogo quelli offerti dalla difesa, ritenuti immotivatamente irrilevanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S, Rv. 269331).

Peraltro, in tema di diritto alla controprova, anche la c.d. "prova contraria" deve, al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione e non può tradursi in un diritto ad ottenere l'ammissione di una prova manifestamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati (Sez. 2, n. 31883 del 30/06/2016, Di Rocco, Rv. 267483).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che il potere di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale fosse stato legittimamente esercitato in quanto il tema dei rapporti tra imputato e parte offesa era stato già adeguatamente scandagliato tramite l'esame di altri due testimoni, cosicchè l'esame di un terzo testimone sulle stesse circostanze risultava sovrabbondante.

Il ricorrente ha sostenuto che le circostanze sulle quali il teste revocato doveva essere esaminato erano diverse e rilevanti, ma non ha chiarito le ragioni per le quali detta prova sarebbe risultata decisiva, sebbene il Tribunale abbia affermato (a pag. 6 della motivazione della sentenza di primo grado) che è irrilevante che la F. provasse gelosia nei confronti dell'imputato, atteso che i fatti di causa erano maturati all'interno di una relazione sentimentale tra i due, sicuramente complicata, ma importante per la giovane, tanto da indurla a lasciare il suo paese di origine per trasferirsi a (OMISSIS) e stare insieme al C., e la Corte di appello abbia confermato la natura non decisiva della prova (vedi pag. 5 e pagg. 24 e 25 della motivazione della sentenza di secondo grado).

La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011 - dep. 2012, Ceresoli, Rv. 252581).

Non avendo il ricorrente adempiuto a tale onere, il motivo di ricorso incorre nella sanzione dell'inammissibilità.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Quanto all'assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di maltrattamenti, non sussiste rapporto di specialità tra i due delitti, trattandosi di reati che non solo tutelano beni giuridici diversi, ma sono anche caratterizzati da un diverso elemento materiale, in quanto per la sussistenza del reato di maltrattamenti è necessario che un componente della famiglia sottoponga un altro familiare a continue vessazioni, mentre per la sussistenza del reato di sequestro di persona è necessario che l'agente privi taluno della libertà personale (Sez. 1, n. 18447 del 02/05/2006, Capuano, Rv. 234673).

Poichè nel caso di specie il ricorrente ha posto in essere condotte distinte ed autonome dirette a maltrattare la sua compagna e a privarla della libertà personale, si deve senz'altro escludere l'assorbimento del reato di sequestro in quello di maltrattamenti.

Nè il delitto di sequestro di persona può essere riqualificato come delitto di violenza privata.

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perchè in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685).

Nel caso di specie il delitto è stato realizzato dall'imputato anche chiudendo in più occasioni la F. a chiave dentro casa, cosicchè non vi è dubbio circa la configurabilità del reato di sequestro di persona.

Quanto al motivo di appello diretto a denunciare la assenza di prova in ordine al delitto di sequestro di persona, su di esso la Corte ha ampiamente motivato senza illogicità o contraddizioni riportando il racconto della vittima, in cui la stessa afferma di essere stata chiusa in casa dal C. (vedi pag. 10 e seguenti), ed indicando le ragioni per le quali alle sue dichiarazioni deve riconoscersi piena attendibilità.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che la particolare gravità del reato avesse una rilevanza preponderante sugli elementi adottati dal ricorrente al fine di invocare l'applicazione di dette attenuanti.

Quanto agli aumenti di pena per la continuazione, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 c.p. (Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017 - dep. 2018, S, Rv. 271830).

Tuttavia, come solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4,

n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), così un aumento per la continuazione esiguo non necessita di una approfondita motivazione.

In tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, come nel caso di specie, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perchè deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 c.p., sia perchè deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 2018, F, Rv. 273533).

Nel caso di specie la pena base è stata fissata in misura pari al minimo edittale per il delitto meno grave di maltrattamenti, conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348) e gli aumenti per la continuazione con gli altri reati risultano estremamente modesti (due mesi di reclusione per la continuazione interna con gli altri reati di sequestro di persona e mesi quattro di reclusione per il delitto di maltrattamenti), cosicchè la Corte territoriale ha adempiuto il suo dovere motivazionale affermando che la pena appare congrua ed adeguata alla oggettiva gravità dei fatti protrattisi per sette mesi e all'intensità del dolo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in Euro 3.000,00.

5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali tra imputato e parte civile, deve rilevarsi che entrambi sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Occorre allora stabilirsi, anche alla luce del disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3, - secondo il quale con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno (alla quale è equiparabile la sentenza di rigetto dell'impugnazione dell'imputato condannato alla restituzione o al risarcimento del danno) il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato - se nel caso di specie, l'imputato debba essere condannato al pagamento delle spese sostenute per la difesa della parte civile, e a favore di chi.

Laddove l'imputato e la parte civile non siano entrambi stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione l'art. 541 c.p.p., comma 1, secondo il quale l'imputato, risultato soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di compensare le spese tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

La condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa ha la funzione di tenere quest'ultima indenne dalle conseguenze negative che le siano derivate dall'essere stata costretta ad agire per la tutela del proprio diritto; se le spese del processo dovessero rimanere a carico della parte vittoriosa, questa otterrebbe il riconoscimento di un diritto che verrebbe decurtato delle spese occorrenti per farlo valere in giudizio, mentre la necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la tutela del proprio diritto non deve rappresentare un danno per colui il cui diritto viene ad essere giudizialmente accertato.

Proprio tale funzione consente di comprendere perchè, laddove solo la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali per la difesa della parte civile deve essere disposta a favore dello Stato.

In tale ipotesi la parte civile non ha sostenuto alcuna spesa per far valere in giudizio il proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, avendo provveduto lo Stato a sostenere il relativo onere. Conseguentemente, la condanna deve avvenire in favore dello Stato.

In detta ipotesi, peraltro, deve esservi coincidenza tra l'importo liquidato al difensore ai sensi dell'art. 82 citato D.P.R. e l'ammontare della condanna alle spese pronunciata a carico del soccombente (vedi 6, n. 46537 del 08/11/2011, F., Rv. 251383).

Anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. /2020, De Falco, Rv. 277760) hanno recentemente affermato che a favore di detta coincidenza "milita la relazione corrente tra l'art. 541 c.p.p., integrato dall'art. 153 disp. att. e dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110 da un lato, e il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 dall'altro; relazione in forza della quale lo Stato viene ad essere al tempo stesso creditore dell'imputato (in luogo della parte civile) e debitore del difensore di quest'ultima.

Pertanto, la necessità di coordinare le diverse previsioni è reale. Il generale divieto di ingiustificato arricchimento contrasta l'ipotesi di una condanna dell'imputato a somma maggiore di quella liquidata al difensore della parte civile ammessa: lo Stato si arricchirebbe ingiustificatamente. Evenienza che la stessa Corte costituzionale mostra di ritenere deteriore, atteso che, nell'ambito del giudizio in ordine alla legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 ha richiamato la coincidenza delle due liquidazioni affermata dalla

giurisprudenza di legittimità quale motivo che permette di escludere la lamentata iniusta locupletatio dell'erario (Corte Cost. n. 270 del 28/11/2012).".

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, come nel caso di specie.

In tale ipotesi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3, non consente che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute per la difesa della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato possa essere pronunciata in favore dell'erario, essendo tale possibilità espressamente limitata all'imputato non ammesso allo stesso beneficio.

Tale limitazione non deve essere considerata irrazionale, ben potendo trovare giustificazione nell'interesse dello Stato di evitare i costi di esazione del credito nei confronti di chi già risulta privo di adeguati redditi.

Occorre allora chiedersi se in quest'ultima ipotesi la condanna alle spese, non potendo essere pronunciata in favore dello Stato, debba essere emessa in favore della parte civile.

Apparentemente una simile conclusione potrebbe trovare fondamento nella natura speciale della disposizione sopra citata. Non potendo trovare applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3 tornerebbe ad applicarsi il principio generale della soccombenza e in applicazione dell'art. 541 c.p.p. l'imputato dovrebbe essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

In senso contrario deve osservarsi che laddove la condanna fosse pronunciata in favore della parte civile, quest'ultima, non essendo destinata a sostenere l'onere del pagamento del compenso al proprio avvocato, verrebbe a conseguire un indebito vantaggio, in contrasto con il generale divieto di ingiustificato arricchimento e con la funzione della condanna alla rifusione delle spese processuali sopra già indicata.

Non potendo la condanna alle spese essere pronunciata in favore della parte civile e non potendo essa neppure essere pronunciata in favore dello Stato, ostandovi il chiaro disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3, deve concludersi che laddove l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato venga condannato al risarcimento del danno in favore di una parte civile anch'essa ammessa a detto beneficio, egli non dovrà essere condannato al pagamento delle spese processuali, dovendo queste rimanere a carico dello Stato.

Il difensore della parte civile potrà comunque ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice individuato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020